

CONTABILITÀ

La rilevazione contabile del contributo Conai

di Viviana Grippo

È noto che l'imballaggio di una merce costituisce elemento inquinante, per espressa previsione europea ne è derivato un principio fondamentale: risponde di tale inquinamento sia chi produce imballaggio sia chi lo importa e lo usa per la vendita.

Il D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.) ha previsto che i produttori e utilizzatori di imballaggi debbano iscriversi al **Consorzio nazionale degli imballaggi**. CONAI ha la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea (Direttiva 1994/62/CE e successiva Direttiva 2004/12/CE) e recepiti dalla normativa italiana, esso indirizza a tal fine l'attività di 6 Consorzi di Filiera rappresentativi dei materiali utilizzati quali materie prime per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).

Sono **soggetti obbligati** all'iscrizione:

- i produttori/importatori di imballaggi ovvero “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06);
- gli utilizzatori di imballaggi ovvero “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Ai fini degli adempimenti CONAI per “importazione” si intende l’acquisto da paesi UE e extra UE.

Per meglio comprendere chiariamo che risultano **PRODUTTORI/IMPORTATORI**:

- i produttori/importatori di materie prime/semilavorati per imballaggi - le imprese che producendo/importando materie prime/semilavorati destinate a imballaggi, si trovano “a monte” dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti;
- i produttori/importatori di imballaggi vuoti - le imprese che fabbricano/importano gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

Mentre risultano **UTILIZZATORI**:

- gli acquirenti – riempitori di imballaggi vuoti - le imprese che acquistano imballaggi

- vuoti e li riempiono con le merci che sono oggetto della propria attività;
- i commercianti di imballaggi pieni – gli operatori che acquistano in Italia merci imballate e le rivendono, operando una semplice intermediazione commerciale;
 - gli importatori di imballaggi pieni – gli operatori che acquistano dall'estero merci imballate e le rivendono in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale;
 - i commercianti di imballaggi vuoti – gli operatori che acquistano e rivendono imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale;
 - gli autoproduttori – le imprese che acquistano materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte.

Risultano **esclusi** dall'obbligo Conai:

- le aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi dell'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/06;
- gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell'esercizio della propria attività professionale);
- il consumatore finale il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

L'esclusione viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un'attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all'estero);
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).

Tutti i soggetti obbligati devono aderire al CONAI.

Numerose sono le casistiche Conai che possono verificarsi, due esempi:

1. produttore di imballaggi, costui deve iscriversi a Conai e aderire al Consorzio di filiera

con riferimento al materiale prodotto, applicare il contributo in fattura sugli imballaggi forniti agli utilizzatori nazionali, dichiarare e versare il contributo ambientale Conai.

2. utilizzatore che acquista e riempie con i propri prodotti gli imballaggi vuoti, si iscrive a Conai, paga il contributo iscritto in fattura al suo fornitore, espone la dicitura "contributo Conai assolto".

Veniamo agli **aspetti contabili**.

Chi acquista gli imballaggi dal produttore si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale che deve essere registrato in aumento del costo dell'imballaggio stesso; se ad esempio il costo dell'imballaggio fosse di 1.000 e 100 di contributo la scrittura contabile da fare sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore	1.342,00
Imballaggi c/acquisti			1.100,00
Iva a credito			242,00

Chi produce l'imballaggio all'atto della vendita riporterà in fattura il contributo, esso costituisce un ricavo da inserire nella voce A1. Obbligo del produttore è poi il versamento al Conai del contributo addebitato, il produttore quindi entro il 15° giorno di ciascun mese deve calcolare, sulla base delle fatture emesse, l'ammontare del contributo da versare in relazione al mese precedente, fatta la liquidazione del contributo questo andrà **versato entro 90 giorni**. Il versamento costituisce un costo per l'azienda da rilevarsi in B6 del conto economico. Il Conai (ovvero i singoli Consorzi di Filiera) emetterà a fronte del versamento apposita fattura con Iva.

Contabilmente all'atto della vendita dell'imballaggio, supponiamo di riprendere le cifre di cui all'esempio precedente, il produttore registrerà la seguente scrittura contabile:

Clienti	a	Diversi	1.342,00
	a	Imballaggi c/vendite	1.000,00
	a	Contributo Conai	100,00

a	Iva a debito	242,00
---	--------------	--------

Supponiamo che dalla liquidazione derivi un importo di contributo da versare pari a 10.000 euro, la registrazione contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Conai	12.200,00
Contributo Conai			10.000,00
Iva a credito			2.200,00

All'atto del pagamento si registrerà la **chiusura** del fornitore Conai.